

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE ANNO 2018

Il giorno 3 aprile 2019 alle ore 11,30 si è tenuta la riunione in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello presso la sede dell'Ordine dei Medici di Vicenza, Contrà Paolo Lioy 13, sono presenti:

- per l'Ordine dei Medici di Vicenza la Vice Presidente, Dr. Igea Romeo, il Segretario Dr.ssa Eleonora Benetti, assistiti dalla Dott.ssa Elvira D'Alessandro – Consulente del Lavoro
- e
- per i dipendenti la FP-CGIL rappresentata dal Sig. Andrea Mantiero e la CISL-FP rappresentata dal Sig. Gian Paolo La Porta
- e
- la RSU nella persona di Mariledi Pernechele

Premessa

Il 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016/2018 a cui appartengono anche gli "Enti Pubblici non Economici" destinatari dei precedenti CCNL del comparto E.P.N.E.

E' reso possibile costruire in ciascun Ente sede di contrattazione dei veri e propri contratti integrativi che entrino anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

Considerato che:

il CCNL del comparto Funzioni Centrali, entrato in vigore il 13 febbraio 2018, delinea chiaramente ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello, che per quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali avviene a livello di singola struttura territoriale, essendo essa dotata di esclusiva autonomia finanziaria e deliberativa;

La contrattazione nazionale demanda alle parti (Amministrazione ed OO.SS.) la quantificazione del fondo stesso e la definizione delle modalità per il suo migliore utilizzo riservando alle stesse un ruolo propositivo ed un potere di contrattazione che spazia attraverso tutti gli aspetti del lavoro, consentendo di definire nel modo più adeguato con lo strumento della concertazione i criteri per la definizione delle progressioni economiche.

La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al temperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza.

Visto che:

il CCNL del comparto Funzioni Centrali Enti Pubblici non economici 2016-2018, entrato in vigore il 13 febbraio 2018, prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

Atteso che:

Le parti contrattuali ritengono che il fondo per i trattamenti accessori assuma particolare valenza.

La nuova impalcatura contrattuale consente di adeguare i dispositivi contrattuali alle specificità di ogni singolo Ente costruendo un contratto integrativo che entri anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali agli interessi dell'utenza.

Le parti convengono sulla necessità di dar corso ad un processo di adeguamento ed aggiornamento dei servizi, che coinvolga e responsabilizzi ulteriormente il Personale dipendente.

A tal fine, verrà adeguatamente utilizzata la normativa introdotta dai CCNL EPNE 1998/2001, CCNL EPNE 2002/2005 e CCNL EPNE 2006/2009 in tema di definizione degli inquadramenti del personale, progressioni fra le aree e all'interno delle aree, individuazioni di posizioni di particolare rilevanza.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue:

Art. 1 FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

Il FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL EPNE 2006-2009, per l'anno 2018 viene individuato come lo strumento per identificare i titoli cui destinare le risorse economiche quantificate per il 2018, che si concorda costituito come da **prospetto che segue:**

Anno 2018		
Fondo storico al 31/12/2016 (escluso ccnl 2004/2007)		€ 19.077,56
art. 4 CCNL 14 marzo 2001 (biennio economico 2000/2001)		
- punto 3, lettera a) monte salari 1999 incremento dello 0.57%	0.57%	
punto 3, lettera e): monte salari 1999 incremento massimo dell'1% (1,50% per il Personale non destinatario della L. 88/1989)	max1,50%	
punto 8, lettera a): monte salari 1999 incremento ulteriore dello 0.36%	0.36%	
Per un totale massimo del	2.43%	
art. 25 CCNL 2002/2003 aggiornamento calcolo del compenso per straordinario al controvalore vigente al 1.1.2010 riferito alla qualifica funzionale e per ogni dipendente dell'Ente		€ 1.344,39
Implementazione fondo ex art. 25 CCNL 2002/2003 (€ 15.90 mensili x 13 mensilità per dipendente in servizio all'1.1.2003 per gli enti non destinatari Legge 88/89)		
Storicizzazione (art 31 CCNL 16 febbraio 1999 lettere da (b)...a...(l)		
<u>Art.35 CCNL 6 luglio 1995 – art 3 / 4 CCNL 1 luglio 1996) (lett. E –accordi di collaborazione)</u>		
Artt. 5 e 6 (biennio economico 2004/2005)		
il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree di cui all'art. 25, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 è incrementato, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere sull'anno 2006, di un importo del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree A, B e C pari allo 0,69%		€ 192,66
con riferimento ai dipendenti in servizio al 31/12/2005 presso ciascun ente, ai quali		

non si applica la disciplina della indennità di anzianità, perché in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata ai fini di cui al comma 1, pari a € 4,94 pro-capite per tredici mensilità, è destinata, con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall'anno 2006, ad incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente

Finanziamento contrattuale INDENNITA' DI ENTE

Art. 26, comma 5 (biennio economico 2002/2003)	€ 16,19 area B	€ 19,07 area C
Art. 4, comma 1 (biennio economico 2004/2005)	€ 5,40 area B	€ 6,30 area C
Art.35 comma 1 (biennio economico 2006-2007)	€ 4,96 area B	€ 5,88 area C
Art. 6 comma 1 (biennio economico 2008-2009)	€ 8,78 area B	€ 10,40 area C
TOTALE	€ 35,33	€ 41,65

€ 347,15

Art 36/38 CCNL 2006-2009

Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 di un importo pari allo 0,16% del monte salari 31/12/2005.

€ 543,00

Art. 1 comma 1/2 CCNL 2006-2009 code contrattuali (biennio economico 2006-2007)

Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazione dell'art. 38 del CCNL dell'1 ottobre 2007, i fondi per i trattamenti accessori di Ente, di cui all'art.36, commi 1 e 2, del medesimo CCNL sono incrementati solo per l'anno 2007 di € 181,00 annui lordi pro capite per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2005.

€ 1.193,33

Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 31 dicembre 2007, le risorse dei fondi di cui all'art.36, commi 1 e 2, del CCNL dell'1 ottobre 2007, sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,36% del monte salari 2005 e ripartite sulla base di quanto indicato nel comma 3. Per gli Enti non destinatari della legge n.88 del 1989, l'incremento, con la medesima decorrenza, è pari allo 0,55%.

Aumento 2018 – Art. 89 CCNL 2018	609,62
Nuova assunzione QUOTA anno 2017 € 7.566,03+€ 2.190,96	€ 9.756,99
Totale fondo	€ 33.064,70

Art. 2 UTILIZZO DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001 le parti convengono di utilizzare le risorse del fondo unico di Ente per i trattamenti accessori cui al precedente art. 1, nel modo seguente:

1. Per Indennità di Ente ai sensi dell'art. 26 CCNL 2002-2005, per le quote a carico del fondo.

Per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario, nella misura massima prevista contrattualmente a copertura delle ore di effettiva prestazione straordinaria, diurna, notturna, feriale non lavorativa o festiva e per gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di applicazione della banca delle ore.

Ai sensi dell'art 17 CCNL EPNE 1998/2001 si concorda che il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in n. 65 ore per un costo complessivo a carico del fondo di euro € 3.690,05.

Qualora le ore accantonate non vengano impiegate, le stesse vengono ricondotte nell'ambito del fondo di produttività e conguagliate al personale alle scadenze previste.

2. Per retribuire la voce "Indennità di ente" € 7.720,68.

3. Per retribuire la produttività collettiva € 19.653,97

4. Per valorizzare le prestazioni e promuovere il miglioramento della professionalità e la partecipazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi, le risorse risultanti nel loro ammontare dall'applicazione dei criteri sopra richiamati, sono ripartite nel modo seguente:

- a) 70% delle risorse al netto degli istituti descritti in premessa, per complessivi € 13.757,78, finalizzate ad erogare ai dipendenti compensi diretti a incentivare la produttività, in ragione della quota corrispondente al livello di conseguimento degli obiettivi di risultato di cui all' art. 3, secondo l'apposita *griglia di valutazione*, sulla base della *scala parametrica* ed in virtù dell'assiduità partecipativa ai processi lavorativi (art. 77 comma 3 CCNL/2018).
- b) 30% per le performance individuali per complessivi €. 5.896,19 in base all'art. 77 comma 3 CCNL 2018. Le parti concordano altresì che la maggiorazione del 30% di cui all'art. 78 venga assegnata a n. 2 dipendenti, uno per ogni area.

L'assiduità partecipativa è consuntivata attraverso il sistema informativo in essere.

Griglia di Valutazione

Conseguimento obiettivi	Quota
<40%	0
≥40% <60%	60,00%
≥60% <80%	80,00%
≥80% <100%	100,00%

Scala Parametrica

Area C C3-C5	150
Area C C1-C2	140

Area B B1-B2-B3	130
-----------------	-----

5. Per esigenze istituzionali dell'Ordine, per organizzazione di eventi al di fuori dell'orario di servizio, compreso orario serale e sabato, è necessaria la presenza del personale, cui sarà corrisposta un'indennità pari a 50,00 euro per la sera e 80,00 euro per il sabato, oltre alle ore straordinarie effettuate, per un importo massimo a carico del fondo di euro 2.000,00.
Eventuali economie saranno distribuite con gli stessi criteri.

Art. 3 OBIETTIVI

Il compenso incentivante è collegato al raggiungimento degli obiettivi ed a verifiche periodiche dei risultati attraverso n. 2 incontri tra Ente e OO. SS. nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Per l'anno 2018 gli obiettivi sono descritti di seguito:

SETTORE AFFARI GENERALI – referente Rita Schiavon:

- sette protocollo: protocollazione posta e archiviazione posta cartacea
- sette gestione degli Albi: richieste verifica titoli laurea e abilitazione degli iscritti ai due Albi
- sette stampa: redazione 18 numeri newsletter informatizzata, aggiornamento sito web istituzionale
- disponibilità ad implementare le procedure del progetto dematerializzazione degli atti, fascicolo elettronico degli iscritti;

SETTORE AMMINISTRAZIONE-INFORMATIZZAZIONE – referente Silvano Cozza:

- Redazione e aggiornamento delle procedure per anticorruzione/trasparenza
- gestione appalti e contabilità on line pubblica amministrazione
- sistemazione archivio ed eliminazione materiale non più necessario
- avvio ed implementazione sistema di monitoraggio pratiche segnalazioni e procedimenti disciplinari.

I referenti di settore relazioneranno il Consiglio riguardo al raggiungimento degli obiettivi

art. 4

DOTAZIONE ORGANICA e SISTEMA ORDINAMENTALE

Preso atto che viene assunta la seguente dotazione organica di partenza in essere al 01.01.2013, ad attuazione del precedente Contratto Integrativo di Ente:

AREA / Organico di Area	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza
A/n.0	A/0	A/0	A/0	A/0	A/0
B/n.2	B1/1	B2/0	B3/1		
C/n.2	C1/1	C2/0	C3/0	C4/1	C5/0

Considerato il percorso di integrazione delle risorse umane, in un'ottica di riorganizzazione per processi produttivi, monitorato e valutato in relazione ai percorsi formativi attuati e in funzione

delle implementate esigenze lavorative degli uffici,

Visto l'aumento delle competenze e carico di lavoro derivante da nuove norme e regolamenti;

Visto il riassetto organizzativo al fine di rispondere alle nuove esigenze attraverso una nuova dotazione organica;

Tenuto conto della rilevanza esterna degli atti dell'Ordine;

Valutata l'aumento dell'autonomia decisionale individuale;

Tenuto conto dell'accordo sindacale del 25 giugno 2016 in materia di Dotazione organica;

Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine che ratifica la nuova Dotazione organica, tenuto conto del riassetto organizzativo dell'Ente;

Le parti concordano di proseguire e completare il processo di valorizzazione professionale valutando e riconoscendo la continua acquisizione di maggior professionalità e competenza da parte del personale dipendente.

A tal fine, si prevede l'attivazione delle procedure di selezione interna per l'attribuzione delle posizioni economiche in area B e C, come di seguito riportato.

AREA / Organico di Area	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza	Livello economico/ unità in forza
A/n.1	A/0	A/0	A/0	A/0	A/0
B/n.2	B1/0	B2/1	B3/1		
C/n.2	C1/0	C2/1	C3/0	C4/0	C5/1

Con l'emanazione di un bando di selezione interna, da concludersi entro il 30/06/2019, per il conseguimento delle posizioni economiche B e C, con decorrenza ai fini giuridici ed economici in base alle vigenti normative fissata al conseguimento dei requisiti richiesti dalle norme contrattuali. I criteri per l'attuazione dei precedenti punti faranno riferimento a quanto previsto dagli artt. 11-15 del CCNL del 2006-2009.

La decorrenza economica e giuridica sarà dal 01/01/2019.

Art.5

Particolare posizione di responsabilità Area B

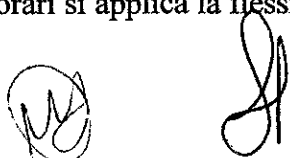
Le parti concordano di mantenere per l'anno 2018 una particolare posizione di responsabilità nell'area B, al fine di migliorare la fruibilità da parte dell'utenza dei servizi inerenti la tenuta dei ruoli e l'organizzazione della "giornata del medico". Tale incarico è assegnato alla posizione B3 per un importo mensile di Euro 52,00 lordi da erogare per 13 mensilità

Art. 6

PRESENZA IN SERVIZIO

Orario di Lavoro

L'orario di lavoro del personale dell'Ordine si svolge il lunedì e il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. Il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00. A tutti gli orari si applica la flessibilità (in entrata e in uscita) di trenta minuti all'interno delle fasce



orarie sopra riportate.

Ai sensi dell'art.8 del Dlgs 66/2003, al fine di recuperare le energie fisiche e psichiche ed attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, al personale è garantita una pausa di 10/15 minuti, da recuperare durante l'arco della giornata lavorativa.

Assiduità partecipativa

La produttività spetta in proporzione alle ore settimanali prestate dal personale con contratto a tempo indeterminato e ai giorni effettivi di attività.

Vengono considerati neutri i giorni di ferie relativi all'anno di riferimento e i giorni di ferie pregresse, le presenze virtuali previste dalla legge ovvero maternità/paternità obbligatoria, congedi ex legge 53/2000, permessi retribuiti per gravi motivi, lutto, presenze in tribunale e espletamento di funzioni di giudice popolare, donazioni di sangue e midollo, ricoveri, day hospital e terapie salvavita, permessi legge 104/92 limitatamente ai portatori di handicap, infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio.

Art. 7

BUONI PASTO

In ottemperanza al disposto dell'art. 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.1999, visto quanto previsto dall'accordo OO.SS. – Aran del 24 aprile 1997, le parti concordano la conferma del servizio mensa tramite l'erogazione di "ticket restaurant" con valore facciale di Euro 9,00 con decorrenza 1° gennaio 2018.

Le parti convengono quanto segue:

- Il buono pasto viene attribuito al dipendente per la singola giornata lavorativa nella quale lo stesso effettui un orario superiore alle 6 ore con una pausa minima prevista dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.
- La consegna dei buoni pasto ai dipendenti avverrà mensilmente in concomitanza con l'erogazione dello stipendio.
- La fruizione del servizio nell'ambito delle somme previste dal presente contratto è a discrezione del personale dipendente.

Art. 8

DISPOSIZIONE FINALE

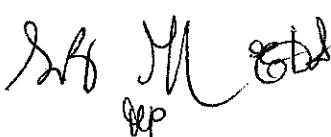
Le parti si impegnano a seguito delle modifiche normative (decreto Madia) a favorire l'eventuale progressione tra le Aree e ad incontrarsi entro e non oltre il mese di febbraio 2019 per l'avvio della contrattazione integrativa 2019.

La tabella di ripartizione dei compensi previsti dall'accordo integrativo 2018 e l'eventuale tabella dei compensi del lavoro straordinario dello stesso anno costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'efficacia della presente integrazione alla contrattazione decentrata sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Vicenza. Il presente contratto ha efficacia giuridica dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente.

In caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito dal successivo accordo.

7   

Vicenza, 3 aprile 2019

Ordine dei Medici di Vicenza

Il Vice Presidente

Dr.ssa Igea Romeo



Ordine dei Medici di Vicenza

Il Consigliere Segretario

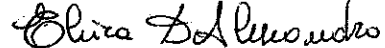
Dr.ssa Eleonora Benetti



Per l'Ordine dei Medici di Vicenza

Il Consulente

Dott.ssa Elvira D'Alessandro



FP-CGIL

Andrea Mantiero



FP- CISL

Gian Paolo La Porta



RSU

Mariledi Pernechele

